

CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER IL TRAMITE DI ESERCIZI CONVENZIONATI, A MEZZO DI BUONI PASTO. PERIODO 01.05.2026 – 30.04.2029

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) **Buono pasto**: il documento di legittimazione elettronica, di valore nominale, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono. Il Buono pasto viene definito a "valore";
- b) **Commissione/Sconto incondizionato**: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 36/2023 art. 131 co. 5 lett. c) oppure entro i termini offerti in gara;
- c) **Contratto di fornitura**: l'accordo stipulato fra il Fornitore e Secam mediante il contratto d'acquisto;
- d) **Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto**: i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
- e) **Esercizio/i**: gli esercizi, di cui all'art.3, del Decreto Mise n.122/2017, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
- f) **Esercizio/i convenzionato/i**: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- g) **Esercenti**: i titolari degli Esercizi;
- h) **Fornitore/Società di emissione/Emettitore**: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria di uno o più lotti;
- i) **Giorno lavorativo**: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- j) **Sede/i di consegna**: sede centrale di Secam;
- l) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio")**: il valore della prestazione riportato sul buono pasto e/o contenuto nella card;
- s) **Valore aggiudicato**: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- t) **Sconto offerto alla Secam Spa**: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà a Secam, per ogni Buono pasto acquistato;
- u) **Importo della fornitura**: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordini d'acquisto. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- v) **Rappresentante del titolare dell'esercizio**: i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi

dell'art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c.(institori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite);

w) Termine massimo di pagamento agli Esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;

x) Card: il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento.

y) Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto: la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati.

z) documento commerciale: scontrino emesso da registratore telematico, avente le caratteristiche di cui al Decreto MISE 7 dicembre 2016, pubblicato su GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2016.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto (cd. a valore) elettronici, di valore nominale di importo massimo, attualmente, pari a 8 (otto) euro, da erogarsi in favore di S.Ec.Am. Spa tramite l'emissione di card elettronica fisica.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 6.

Il prezzo del servizio richiesto (Buono pasto a "valore") si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" per il numero dei Buoni pasto richiesti.

All'importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge. Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

ART. 2 – DURATA

Il contratto in oggetto avrà durata da 01.05.2026 al 30.04.2029. Ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs 36/2023 S.Ec.Am. Spa si riserva la facoltà di utilizzare il quinto d'obbligo qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste dal capitolato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 - IMPORTO

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto nella quantità richiesta, fino al raggiungimento dell'importo massimo di seguito indicato, calcolato sull'intera durata dell'appalto

LOTTO		Importo in €. IVA esclusa
1	S.Ec.Am. Spa	1.729.569,60

I quantitativi di Buoni pasto sono stati calcolati dividendo gli importi massimi indicati in Tabella per il Valore nominale dei Buoni pasto indicativamente pari ad euro 8,00 (otto/00) già ridotto dello sconto percentuale del 10,50%.

Valore posto a base d'asta per singolo buono pasto: € 7,16 + Iva (valore nominale 8 € scontato del 10,50%).

Ai fini della verifica dell'esaurimento dell'appalto si terrà conto dell'importo massimo previsto. In merito alla predetta verifica si dovrà tener conto dell'Importo delle forniture richieste tramite gli Ordini d'acquisto; pertanto la somma degli importi indicati negli ordini di acquisto, indipendentemente dallo sconto offerto, sarà pari al massimale previsto.

ART. 4 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 MODALITÀ

S.Ec.Am. Spa, stipula il Contratto di fornitura.

Il Contratto di fornitura rappresenta l'impegno di spesa che Secam assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito dal contratto.

Il contratto conterrà, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell'appalto e del relativo Fornitore;
- il CIG (Codice Identificativo Gara);
- i riferimenti di Secam;
- i riferimenti, eventuali, della/e persona/e delegata/e ad emettere le Richieste di Approvvigionamento;
- i riferimenti del soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo;
- la tipologia di buono che s'intende ordinare: elettronici
- il valore nominale del Buono pasto che s'intende acquistare;
- lo sconto sul valore nominale del buono pasto, offerto dal Fornitore;
- l'importo e il quantitativo della fornitura;
- la durata della fornitura/Contratto di fornitura.

4.2 RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Secam, invia al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card.

Tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse esclusivamente nell'ambito della durata del contratto, su supporto informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore).

Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a Secam un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

4.2.1 EMISSIONE ED INVIO DELLA RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione di Secam (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto) una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione di Secam (entro un mese dalla stipula del contratto) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, del numero dei Buoni pasto, etc..). Il caricamento dei dati relativi al contratto nel Software non sarà onere del Fornitore, ma di Secam.

Il Fornitore dovrà fornire a Secam la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle di Secam stessa, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L'invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

Le Richieste di Approvvigionamento gestite on line (attraverso sito internet) potranno essere veicolate attraverso un'apposita sezione del sito che il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Secam. Il Fornitore metterà a disposizione una funzionalità che preveda il monitoraggio delle Richieste di Approvvigionamento per la verifica della corrispondenza degli importi e dei quantitativi a quelli indicati nel contratto a cui si riferiscono (previo inserimento dei dati di riferimento del contratto, da parte del Fornitore medesimo).

Inoltre il software per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- b) permettere l'inserimento, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento;
- c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse;
- d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento come stabilito dal capitolato;
- e) consultare gli elenchi degli Esercizi rientranti nell'appalto

4.2.3 CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

La Richiesta di Approvvigionamento deve riportare il riferimento al contratto (es. oggetto del contratto). Inoltre in tale Richiesta di Approvvigionamento devono essere indicati, tra l'altro:

- a) il quantitativo di buoni pasto da caricare
- b) il dettaglio della fornitura delle card nominative

4.2.4 RICEZIONE E VERIFICA DELLA VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

1. la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
2. la Richiesta di approvvigionamento provenga da Secam;

4.3 CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD (BUONI PASTO ELETTRONICI)

Il Fornitore provvederà a consegnare le card nella sede di Secam, che saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo. Sarà cura di Secam comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di

Approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10.

All'atto della consegna delle card Secam verifica la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, e provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore nel caso di incongruenze.

Nel caso in cui Secam riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card richieste s'intende ricompreso nel costo del servizio.

Sostituzione di card – card di nuova emissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima. Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per Secam.

E' ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori Secam, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n.5 card).

Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 6,00 (sei/00) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna a Secam della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione).

Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto da Secam; queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto a Secam e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere di Secam comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

4.3.2 RICARICA DELLE CARD

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento.

La ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta di approvvigionamento, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E SPENDIBILITÀ DELLE CARD

5.1 CARATTERISTICHE DELLE CARD

Caratteristiche grafiche della card (Buoni pasto elettronici)

Secam potrà richiedere d'inserire sulla card esclusivamente le informazioni riportanti i riferimenti di Secam e del dipendente utilizzatore.

Le caratteristiche grafiche della card (sia del "Fronte" che del "Retro"), comprensive del numero di righe e di caratteri saranno proposte dal Fornitore e saranno oggetto di approvazione da parte di Secam. Il layout di base deve essere in quadricromia.

Specifiche tecniche delle card (Buoni pasto elettronici)

Le card conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore.

5.2 SPENDIBILITÀ DELLE CARD

Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo

- I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 01 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 36/2023) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono

pasto presso l'Esercizio).

6.1 NUMEROSITÀ ESERCIZI

Numero di Esercizi convenzionati

L'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, dovrà aver convenzionato, almeno il numero di Esercizi indicato nella seguente tabella:

LOTTO	REGIONE	Numero minimo di esercizi
1	Provincia di Sondrio	50

Secondo quanto previsto dall'art. 131 del D.Lgs. 36/2023 comma 7: "Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, è sufficiente l'assunzione, da parte dell'operatore economico, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione. Tale termine è fissato in 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. I suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati a Secam attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati" (Allegato 1 al presente Capitolato).

Il termine di consegna del suddetto elenco andrà a coincidere con il minor termine eventualmente offerto in gara per la consegna delle card.

Solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, l'elenco di cui al facsimile "Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati" (Allegato 1 al presente Capitolato) dovrà essere trasmesso dal Fornitore a Secam ogni 4 mesi. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso di Secam. Infine, tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima qualora Secam ne facesse richiesta

Resta inteso che il numero complessivo di Esercizi convenzionati potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto.

Integrazione e sostituzione degli Esercizi

- a) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui ai punti precedenti inviata a Secam non può essere ridotto per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di fornitura.
- b) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali Esercizi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi ubicati nelle immediate vicinanze.
- c) L'elenco di cui al facsimile "Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati" (Allegato 1 al presente Capitolato) sarà costituito dagli Esercizi che il Fornitore avrà convenzionato, per buoni pasto elettronici, in adempimento agli obblighi assunti in sede di gara, da eventuali successivi Esercizi convenzionati, nonché sarà integrato di volta in volta dagli Esercizi di cui al facsimile.

ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Obblighi relativi alla rete degli Esercizi convenzionati

- a) nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a Secam, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali;
- b) il Fornitore s'impegna altresì ad esibire a Secam, a fronte di una sua eventuale richiesta, il contratto di convenzionamento, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli Elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta;
- c) il Fornitore dovrà comunicare all'Esercente ed a Secam, in forza del contratto:
 - 1. la tipologia di card che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
 - 2. le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi;
 - 3. le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro.

Obblighi relativi alla gestione delle fatture ed al pagamento agli Esercenti

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).
- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati, entro e non oltre il termine di 30 giorni oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata dell'appalto, a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati, la commissione indicata in sede di partecipazione alla gara e definita ai sensi dell'art. 131 comma 5 lettera a) del D.lgs. 36/2023. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta. Sono vietati i fenomeni di retrocessione della Commissione, per tali dovendosi intendere le attività tese a ottenere l'automatica riduzione, in funzione dei buoni pasto ritirati, dello sconto incondizionato applicato agli esercenti, rispetto a quanto offerto in gara. Tali fenomeni costituiscono violazione del disposto contrattuale.
- d) Si rappresenta, inoltre, che la Commissione, di cui al punto precedente, sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmisione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.
- e) Nessun vincolo deve essere posto all'esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione separata per i Buoni pasto.
- f) Il Fornitore aggiudicatario, limitatamente al buono pasto elettronico, dovrà garantire agli esercenti, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'Esercente stesso, l'emissione automatizzata delle fatture per il successivo pagamento nei termini previsti dal calendario dei pagamenti; il costo di tale attività s'intende ricompreso nella Commissione offerta in gara. Fermo restando l'obbligo relativo alla possibilità per l'Esercente di emettere contestualmente alla validazione dei Buoni pasto anche la relativa fattura, dovrà essere reso possibile all'Esercente medesimo differire l'emissione della fattura, a suo insindacabile giudizio, entro i termini di scadenza previsti per la richiesta di rimborso dalla normativa vigente, accantonando virtualmente i Buoni pasto validati ed esigibili e rilasciando un rapportino finale sui Buoni pasto validati da fatturare.
- g) È esclusa la possibilità per l'aggiudicatario di richiedere agli esercenti di fatturare i buoni pasto oggetto dell'appalto a società diverse dall'aggiudicatario medesimo.

Obblighi relativi ai Progetti tecnici (eventualmente offerti in gara)

Il Fornitore che abbia offerto in gara uno o più progetti tecnici sarà tenuto ad offrirli agli utilizzatori e/o agli esercenti, senza richiedere alcun costo aggiuntivo. I servizi resi a seguito dei progetti presentati dovranno essere resi disponibili nelle modalità e nei tempi sviluppati nei progetti stessi entro e non oltre 1 (un mese) dall'attivazione del presente appalto.

Obblighi relativi alla tracciabilità

- a) Il Fornitore, entro 1 mese dalla stipula del contratto, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture;
- b) il Fornitore dovrà attivare, entro 1 mese dalla stipula del contratto, un servizio di "tracciabilità on line dello stato dell'ordine" per consentire a Secam di monitorare le varie fasi dell'ordine, nonché per consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate) rispetto all'ordine principale (importo complessivo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto). Tali dati potranno essere richiesti anche "off line" attraverso apposita reportistica;
- c) Il Fornitore dovrà garantire idonei mezzi per la consultazione delle informazioni relative alla disponibilità dei buoni pasto (es. buoni accreditati, buoni disponibili, buoni consumati).

Obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE

- a) Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.
- b) Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card. Inoltre tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente.
- c) Il sistema dovrà garantire all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'esercente medesimo, l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento.
- d) Il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore s'impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte di SECAM. Inoltre il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto.
- e) Sicurezza delle transazioni. Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emittente. Il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).
- f) Gestione dei dati. Il Fornitore deve sempre garantire la privacy dei dati (anche ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003) e non cedere a terzi se non per ragioni strumentali le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

ART. 8- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente consegnati/caricati verranno pagate da Secam entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere sul conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Secam del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica e dovrà essere intestata a S.Ec.Am. Spa, Partita 00670090141 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: SUBM70M. A S.Ec.Am. Spa si applica il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento all'appalto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di Buoni pasto. La stessa dovrà altresì contenere il CIG (Codice Identificativo Gara, I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della fattura e quindi ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Secam, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di ai paragrafi precedenti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 9 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DI SECAM

- a) durante l'efficacia del contratto SECAM potrà effettuare verifiche sull'adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dai contratti di fornitura, con qualsiasi modalità ed in ogni momento attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che verrà successivamente nominato.
- b) In presenza di evidenze oggettive della sussistenza di inadempimenti/comportamenti difformi da quanto contrattualmente previsto posti in essere dal Fornitore nei confronti degli Esercenti, di SECAM, sarà facoltà di SECAM effettuare verifiche mirate, durante tutto il corso della durata dell'appalto. All'esito di tali verifiche in presenza di gravi e reiterati inadempimenti, ove ne ricorrano i presupposti, SECAM si riserva di risolvere di diritto il contratto.
- c) SECAM potrà effettuare ulteriori o diverse azioni di monitoraggio e controllo del rispetto del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali facenti capo al Fornitore, richiedendo, all'esito, l'adozione delle azioni correttive eventualmente individuate. In mancanza, SECAM provvederà ad applicare le penali previste per gli inadempimenti riscontrati. In caso di oggettivi, gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dal Fornitore, nei confronti degli Esercenti, di SECAM, sarà facoltà di SECAM, ove ne ricorrano i presupposti, risolvere di diritto il contratto anche in mancanza di esecuzione in tutto o in parte delle verifiche ispettive sopra descritte.
- d) SECAM ha altresì previsto una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dal personale delle proprie strutture.

Gestione dei reclami

SECAM segnalerà al Fornitore, utilizzando l'apposito Modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto" (All. 3), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l'asterisco. Il suddetto modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto" (All. 3) potrà essere inviato via PEC

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

ART. 10 INADEMPIMENTO E PENALI

Concetto di inadempimento

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità anche con rivalsa sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Contestazione dell'inadempimento

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte del Fornitore sarà comunicato tramite PEC entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

Il Fornitore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, Secam potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo variabile tra lo 0,3 all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Diffornità nella consegna e ricarica delle card

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam una penale pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam una penale pari al 1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Nel caso di diffornità rispetto alle indicazioni fornite da Secam nella Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 1 per mille del valore della richiesta di approvvigionamento (salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata da Secam e fino alla risoluzione della predetta diffornità.

Diffornità relative alle caratteristiche del Buono pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al Capitolo 5, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam una penale pari al 1 per mille dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difforni da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Diffornità relative al convenzionamento

- a. Per ogni giorno di ritardo, per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam una penale pari a 0,5 per mille del valore contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno.
- b. Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam una penale pari a 0,3 per mille dell'importo contrattuale, dal momento della contestazione alla sostituzione dell'esercizio con un nuovo convenzionato, salvo il risarcimento del maggior danno.
- c. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano

comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi diversi da quelli indicati nella precedente lettera m) una penale pari a 0,3 per mille (dell'importo contrattuale sino all'avvenuta sostituzione (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Difformità riscontrate in fase di controllo

- a. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel Cap. 7 "Obblighi relativi alla tracciabilità" per l'attivazione di un call center e di un servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti e dello stato dell'ordine dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati a Secam, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam una penale pari a Euro 0,3 per mille dell'importo contrattuale (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.
- b. Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati, evidenzia una non conformità il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi degli Esercizi convenzionati	1 per mille importo contrattuale escluso IVA
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

- c. Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Secam la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta	1 per mille importo contrattuale escluso IVA
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 10 e all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art.119 del D.Lgs. 36/2023 in caso di subappalto.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, nelle forme di legge, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione fatti salvi gli aumenti previsti nello stesso articolo.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte dell'impresa Appaltante delle azioni che più riterrà opportune.

Detto importo dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato in caso di prelievo da parte dell'impresa appaltante della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Per eventuali servizi da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs 36/2023.

Le attività identificate nel presente Capitolato tecnico devono essere svolte in misura prevalente dall'aggiudicatario e comunque in percentuale non inferiore all'80%.

L'Appaltatore dovrà specificare in sede di offerta di gara quali attività e servizi intende affidare in subappalto a soggetti terzi. Tenuto conto delle attività e servizi richiesti per la presente procedura è permesso il subappalto solo di primo livello, fatta salva la disciplina prevista dall'art. 119 D.Lgs. 23/2023.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento del servizio in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Considerato le caratteristiche specifiche dell'appalto, la natura delle prestazioni o dei servizi da effettuare, l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività, la volontà di garantire più tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori, l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 14 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del fornitore stesso quanto da Secam Spa e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte di quanto previsto al precedente paragrafo, il Fornitore dovrà presentare idonee polizze assicurative, valide per tutta la durata del contratto, a favore dei fruitori dello stesso, che garantiscano la copertura dei seguenti rischi:

responsabilità civile verso terzi connessa a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) con massimale non inferiore a 3.000.000,00 di euro e 500.000,00 euro per persona;

Condizioni particolari:

Estensione della qualifica di Assicurato agli Esercizi Convenzionati con l'Aggiudicatario (in conformità a quanto previsto dall'appalto) per quanto concerne i danni subiti dai Dipendenti di Secam legittimi utilizzatori dei Buoni pasto dell'Aggiudicatario, connessi alla conduzione dei locali e dalla somministrazione di cibi e bevande e da generi alimentari più in generale;

- **Infortuni "Rischi in itinere"** a copertura di infortunio durante il tragitto tra la sede di lavoro e l'esercizio convenzionato e viceversa compresa la permanenza nel locale stesso, con massimale per morte ed invalidità permanente non inferiore per ciascun rischio a 150.000,00 euro per persona;

Il Fornitore potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni generali e alle "garanzie assicurative – limiti di indennizzo previste nei paragrafi precedenti

ovvero (in via alternativa)

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano rese conformi ai contenuti e di cui ai precedenti paragrafi.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richieste.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui sopra, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze ai precedenti paragrafi.

ART. 15 – RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto e delle Richieste di approvvigionamento; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Secam Spa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Secam Spa.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. stesso.

Inoltre il contratto potrà essere risolto:

- qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte il servizio le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione;

- si renda colpevole di frode o di grave negligenza;
- in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale;
- ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale;
- qualora non vengano osservati gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.14

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle attività eseguite regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso delle aree e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione delle attività, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il DEC, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione delle attività, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltretutto procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 18 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Sondrio.

ART. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informativa Privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Con l'accettazione del presente capitolato, l'interessato dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli sportelli della società SECAM S.P.A. e sul sito www.secam.net, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, e di essere stato informato che:

- titolare del trattamento dei dati personali è la società S.EC.AM. S.P.A. - SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE (per brevità SECAM SPA), con sede legale in Via Vanoni 79 – 23100 Sondrio (SO), C.F.: 80003550144 - P.I.: 00670090141, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, contattabile all'indirizzo e-mail segreteria@secam.net e al numero di tel. 800.239.291.
- Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è identificato c/o il Titolare e contattabile ai seguenti recapiti: tel. 800.239.291, e-mail: dpo@secam.net.
- I dati personali saranno trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, da soggetti debitamente

autorizzati.

- Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative.
- I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni che intervengono nelle elaborazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti esistenti con l'interessato e nell'ambito del presente procedimento oltre che agli enti preposti per i controlli fiscali ai fini della prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
- Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto, nonché per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i dati saranno resi anonimi o cancellati ove tecnicamente possibile.
- Ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la rettifica (art.16 GDPR), la cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del trattamento (art.18 GDPR); ha altresì diritto di opporsi al trattamento e di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento.

L'esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare all'indirizzo e-mail segreteria@secam.net.

Reclamo: ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 potrà proporre reclamo all'Autorità Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Allegati

Allegato 1: Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati

Allegato 2: Modulo di richiesta di integrazione del numero di Esercizi convenzionati

Allegato 3: Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto

Allegato 4: Elenco comuni Provincia di Sondrio